

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 136
Bellinzona, 9 aprile

19/2010

Decreto del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2010 che proroga e modifica l'obbligatorietà del contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD);

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato (CdS) del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (**edilizia, genio civile e geologia**) (CCLD);

visti il Decreto del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2009 e la domanda di modifica e di proroga presentata il 9/21 dicembre 2009 dalle parti contraenti;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 103 del 29 dicembre 2009 del Cantone Ticino e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 15 del 22 gennaio 2010;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

precisato che al CCLD sono apportati unicamente gli aggiornamenti salariali evidenziati in neretto e che per lo stesso è chiesta una proroga sino al 30 giugno 2011;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

decreta:

1. La domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale al CCLD fino al 30 giugno 2011 è accolta.
 - 1.1 Conseguentemente è conferita l'obbligatorietà generale alle disposizioni evidenziate in neretto nel CCLD e a quelle aggiornate di cui qui di seguito.

Convenzione salariale (dal 1° gennaio 2010)

I salari minimi annuali aggiornati sono i seguenti:

– nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio/pratica	fr. 45 553.–
– nel 2° anno	fr. 47 379.–
– nel 3° anno	fr. 52 811.–
– nel 4° anno	fr. 58 267.–
– nel 5° anno	fr. 63 668.–

Apprendisti disegnatori

– nel primo anno di apprendistato*	fr. 6 400.–
– nel secondo anno di apprendistato	fr. 9 228.–
– nel terzo anno di apprendistato	fr. 13 369.–
– nel quarto anno di apprendistato	fr. 17 510.–

* importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio

I salari minimi e quelli effettivi sono considerati raggugliati a punti 104.1 dell'indice del costo della vita.

2. La presente decisione si applica a tutti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i disegnatori d'ambo i sessi (apprendisti compresi) negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile, di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
3. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed è menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Essa entra in vigore il primo del mese successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale ed è valida fino al 30 giugno 2011.

Bellinzona, 9 febbraio 2010

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 30 marzo 2010